



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2006, proposto da:

Reno Disinfestazioni di F. Argentesi & C. Snc, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Emilio Pifferi, con domicilio eletto presso Paolo Emilio Pifferi in Bologna, via Cartoleria 40;

contro

Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Montuoro, Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, piazza Maggiore 6;

nei confronti di

Biblion Srl;

per l'annullamento

- esclusione dalla gara deliberata nei confronti della costituenda Ati con capogruppo Reno Disinfestazioni così come deliberata dalla Commissione aggiudicatrice nella seduta pubblica del 3.4.2006;
 - attività compiute dalla Commissione aggiudicatrice a partire dalla seduta pubblica del 3.4.2006, anche con specifico riguardo alle attività di valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche nonché alla graduatoria provvisoria e/o aggiudicazione provvisoria, qualora poste in essere medio tempore;
 - approvazione degli atti di gara e con essa graduatoria definitiva e/o aggiudicazione definitiva, qualora posta in essere medio tempore;
 - atti presupposti e/o connessi, ancorché ad oggi ignoti;
- riammissione alla gara della costituenda Ati con capogruppo Reno Disinfestazioni, e rinnovazione delle attività di gara affette da visi, il tutto dapprima provvisoriamente e con riserva, quindi definitivamente;
- dichiarazione di cauducazione dell'esecuzione, del contratto di appalto (qualora stipulato medio tempore, e di cui ad oggi manca la documentazione);
- risarcimento dei danni subiti e subendi, da quantificarsi in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E' impugnato il provvedimento con cui è disposta dalla Commissione di gara l'esclusione della società ricorrente dalla gara per l'affidamento del servizio di disinfestazione – interventi larvicidi ed adulticidi per la lotta alla zanzara tigre - e derattizzazione nell'ambito del territorio comunale.

Va anzitutto rilevato che il difensore del Comune di Bologna ha dato atto in udienza della rinuncia all'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune medesimo, in considerazione dell'avvenuta notifica di copia del ricorso alla società controinteressata e dell'impugnazione dei provvedimenti successivi di aggiudicazione e di approvazione degli atti di gara.

Nel merito il ricorso è infondato.

Occorre anzitutto rilevare che il capitolato speciale – art. 8 – prevedeva che dovesse essere prodotta una busta, a pena di esclusione, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla lett. B e recante la dicitura: offerta economica e contenente appunto detta offerta.

Secondo il verbale di gara risultava invece che l'offerta economica della ricorrente era contenuta in una busta con lembi preincollati, apribili e richiudibili con facilità e quindi suscettibili di non lasciare alcuna traccia di eventuali manomissioni. Sulla busta mancava qualsiasi tipo di sigillo, inteso quest'ultimo come chiusura attraverso l'apposizione di ceralacca o nastro adesivo sui lembi della busta in modo tale che l'apertura di quest'ultima potesse determinare la rottura certa della busta medesima.

La semplice apposizione della firma del legale rappresentante e del timbro sociale non integra, infatti, la condizione prevista dal capitolato in quanto essi non valgono a garantire, in modo inoppugnabile, l'autenticità del contenuto della busta.

Ne discende che l'esclusione, prevista come conseguenza diretta dell'inosservanza della norma del capitolato, appare legittima, tenuto anche conto della mancata impugnazione della disposizione anzidetta..

In conclusione l'impugnativa e la connessa domanda risarcitoria devono essere respinti

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Rigetta altresì l'istanza risarcitoria

Condanna la ricorrente alle spese che si liquidano in complessivi € 4000,00 (euro quattromila/00) oltre accessori di legge in considerazione della limitata complessità delle questioni trattate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)